

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 802 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Enzo Francesco BATTISTELLA, Diego FINARDI, Andrea GIOLLA, Mauro BERTOGLIO, Patrizia FACCHINI, Simona TOSI e della società ASD PONTEVECCHIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Enzo Francesco BATTISTELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pontevecchio, in violazione:

A) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. e) ed f), del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito alla dirigente sig.ra Patrizia Facchini di accedere all'interno dello spogliatoio per assistere alle operazioni di vestizione dei giovani atleti minorenni della squadra categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione delle gare e degli allenamenti in tal modo omettendo di garantire, anche in virtù dei doveri derivanti al suo ruolo, una sorveglianza conforme al principio di separazione per sesso funzionale a tutelare la dignità e la riservatezza dei minori tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

B) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito al dirigente sig. Andrea Giolla di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda in occasione degli allenamenti della squadra categoria Pulcini della società dallo stesso rappresentata, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico; nonché ancora per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al dirigente sig. Mauro Bertoglio di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra categoria Pulcini in occasione della seduta preparatoria di allenamento del 28.1.2026, sebbene anch'egli non fosse in possesso della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

Diego FINARDI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione delle sedute preparatorie di allenamento; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Andrea GIOLLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra militante nella

categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione delle sedute preparatorie di allenamento; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Mauro BERTOGLIO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione della seduta preparatoria di allenamento del 28.1.2026; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Patrizia FACCHINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. e) ed f), del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, manifestato un evidente trascuratezza dei bisogni morali ed emotivi dei giovani tesserati per la A.S.D. Pontevecchio assistendoli personalmente in occasione delle operazioni di vestizione all'interno dello spogliatoio in occasione della gare e degli allenamenti; in tal modo omettendo di fornire una sorveglianza conforme al principio di separazione per sesso, funzionale a tutelarne la dignità e la riservatezza;

Simona TOSI, all'epoca dei fatti dirigente e Responsabile del Safeguarding della società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. e) ed f), ed 11, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C., per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, trascurato di garantire un'adeguata protezione del benessere morale ed emotivo dei giovani atleti tesserati per la A.S.D. Pontevecchio, omettendo di predisporre misure di sorveglianza conformi al principio di separazione per sesso funzionali a tutelare la dignità e la riservatezza dei calciatori militanti nella categoria Pulcini durante le operazioni di vestizione all'interno dello spogliatoio in occasione delle gare e degli allenamenti;

ASD PONTEVECCHIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Enzo Francesco Battistella, Diego Finardi, Andrea Giolla, Mauro Bertoglio, Patrizia Facchini e Simona Tosi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Enzo Francesco BATTISTELLA,
 - Sig. Diego FINARDI,
 - Sig. Andrea GIOLLA,
 - Sig. Mauro BERTOGLIO,
 - Sig.ra Patrizia FACCHINI,
 - Sig.ra Simona TOSI,
 - Società ASD PONTEVECCHIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Enzo Francesco BATTISTELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Enzo Francesco BATTISTELLA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego FINARDI,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea GIOLLA,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mauro BERTOGLIO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Patrizia FACCHINI,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Simona TOSI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD PONTEVECCHIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò